

La presente premessa è parte integrante del seguente Statuto della Polisportiva Comunale di Scisciano. E' stata costituita, con delibera n. 175 del Consiglio Comunale di Scisciano (NA) in data 13 novembre 1985 la Polisportiva Comunale di Scisciano. In data 27.07.2021 il Consiglio Comunale di Scisciano ha, con delibera n. 37 , ha approvato la modifica della denominazione e dello Statuto della Polisportiva Comunale di Scisciano tramite il seguente Statuto

## **Statuto della “Polisportiva Dilettantistica Comunale di Scisciano”**

### **Articolo 01 – Denominazione e sede**

E' costituita in Scisciano (NA), in Piazza XX Settembre n. 01, una Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata **“Polisportiva Dilettantistica Comunale di Scisciano”** (d’ora in poi per brevità “Polisportiva”), avente Codice Fiscale: 92011000632.

### **Articolo 02 – Oggetto e Scopo**

1. La Polisportiva è una istituzione a carattere autonomo, libera, apolitica e senza scopo di lucro.
2. La Polisportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs 36/2021, si pone, quale obiettivo, riconoscere il valore educativo e sociale dell’attività sportiva, garantendo ad ogni individuo di poter praticare sport in un ambiente sicuro e sano, garantendo sia pari opportunità alle donne, sia garantendo il diritto alla pratica sportiva a minori e disabili.
3. La Polisportiva è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche associative, dalla gratuità delle cariche associative.
4. Scopi della Polisportiva sono :
  - a) ai sensi dell’art 7, comma 1, lettera B del D. Lgs 36/2021 l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Tale scopo potrà essere realizzato mediante la gestione di ogni forma di attività, agonistica e ricreativa.
    - b) la Polisportiva provvederà a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi. La certificazione della effettiva natura dilettantistica, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, ai sensi e per gli effetti dell’art 10, D. Lgs 36/2021.
    - c) 1. promuovere, una volta conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, l’attività di altre associazioni sportive dilettantistiche, al fine di permettere lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva sul territorio comunale;
    - c) 2. dette società conserveranno autonomia patrimoniale e gestionale.

- 5 La Polisportiva potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali:
- a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva;
  - b) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive,
  - c) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili;
  - d) svolgere attività diverse, in modo secondario e strumentale, rispetto alle attività di interesse generale; in particolare, secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Polisportiva potrà organizzare attività culturali (quali corsi di musica, canto, teatro et similari), attività di svago e di tempo libero (organizzazione di gite, manifestazioni ed eventi sociali ed ogni altro tipo di attività in ambito motorio et non motorio), nonché attività educative (dopo scuola per i propri soci, partecipazione ad eventi organizzati da Istituzioni Scolastiche et similari).
  - e) nelle proprie sedi, la Polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
6. La Polisportiva deve avvalersi prevalentemente di prestazioni sportive amatoriali, di carattere volontario, personale e gratuito dei propri aderenti; tali prestazioni saranno disciplinati ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D. Lgs 36/2021.
7. La Polisportiva non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
8. La Polisportiva è caratterizzata altresì dall'obbligatorietà di redazione di rendiconti economico-finanziari, secondo le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.
9. La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni; accetta altresì di conformarsi incondizionatamente agli statuti e ai regolamenti sia degli Enti di Promozione Sportiva sia delle Federazioni di appartenenza, sia nazionale che internazionale. Si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
10. Costituiscono, per quanto premesso nel precedente comma, parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva nonché le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
11. La Polisportiva s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee Federali.

### **Articolo 03 – Assenza dello scopo di lucro.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 8, commi 1 et 2, del D. Lgs 36/2021, la Polisportiva, in qualità di associazione sportiva dilettantistica, può destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. E' comunque fatto divieto tassativo di distribuire, anche in maniera indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

#### **Articolo 04 – Struttura societaria**

1. La Polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi sarà un coordinatore di sezione; detto coordinatore, su richiesta del Consiglio Direttivo e comunque almeno due volte all'anno, dovrà riferire al Consiglio Direttivo della Polisportiva stessa riguardo i problemi e la programmazione dell'attività della sezione stessa. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alla disciplina sportiva, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.
2. Nel caso in cui una disciplina sportiva sia gestita non direttamente dalla Polisportiva ma per il tramite di altra associazione sportiva dilettantistica, il Presidente della Associazione affiliata, su richiesta del Consiglio Direttivo e comunque almeno due volte all'anno, dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo della Polisportiva stessa circa i problemi e la programmazione dell'attività della propria disciplina, al fine della migliore organizzazione delle attività delle Associazioni coinvolte.
3. La eventuale trasformazione e/o modificazione dello Statuto Sociale della Polisportiva potrà avvenire esclusivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Scisciano.
4. I colori sociali della Polisportiva sono il bianco e il rosso.

#### **Articolo 05 - Durata della Polisportiva**

La durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

#### **Articolo 06 – Domanda di adesione alla Polisportiva**

1. Oltre a quanto previsto dall'art.2, comma 2, lettera b, possono inoltre essere associate alla Polisportiva altre Associazioni Sportive Dilettantistiche, regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi, che pratichino attività non in contrasto con quelle della Polisportiva.

2. Tali associazioni dovranno presentare istanza di adesione al Consiglio Direttivo della Polisportiva, dichiarando di condividerne le finalità istituzionali e gli scopi. Le società aderenti alla Polisportiva conserveranno autonomia patrimoniale e gestionale.

3. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'adesione alla Polisportiva. In seguito a tale riconoscimento le A.S.D. associate, fino a quando sussisterà tale vincolo, saranno autorizzate ad utilizzare il nome della Polisportiva seguito dalla specificazione della disciplina sportiva praticata. Parteciperanno alle assemblee della Polisportiva tramite il loro legale rappresentante e avranno diritto ad un voto. Il vincolo si scioglierà in modo automatico su richiesta motivata della associata, rivolta al Consiglio Direttivo ed avrà effetto valore al termine della stagione agonistica in cui è stata presentata la istanza.

4. Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci, anche le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

5. Coloro che intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Il Consiglio Direttivo, all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà con provvedimento motivato, rifiutare la richiesta di ammissione. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'assemblea generale ordinaria.

6. Ai sensi dell'art. 16, commi 1 et 2, del D. Lgs 36/2021, in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata, in maniera anche disgiunta, da uno degli esercenti la potestà parentale. In caso in cui il minore abbia compiuto il 12° anno di età, non potrà essere tesserato se non presterà anche il proprio personale consenso. L'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D. Lgs 36/2021, i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati alla Polisportiva e tramite essa presso Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate od agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui all'art. 16, commi 1 et 2 del D. Lgs 36/2021. Il tesseramento di cui al citato comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle

procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

8. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
9. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

### **Articolo 07 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Polisportiva nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 16.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la sede sociale e gli impianti sportivi, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### **Articolo 08 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere alla Polisportiva in caso di:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d) scioglimento della Polisportiva ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### **Articolo 09 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

## **Articolo 10 – Funzionamento delle Assemblee generali**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina ogni volta un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente, o suo sostituto, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione, di tutti gli associati, nonché del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

## **Articolo 11 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee generali ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio persona fisica può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il rappresentante legale di altra associazione socia potrà, invece, essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe.

## **Articolo 12 – Assemblea Ordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta Ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare su:
  - a) la nomina dei suoi due rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo della Polisportiva
  - b) gli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva
  - c) approvazione dei regolamenti sociali
  - d) sull'appello relativo alla richiesta di ammissione al rango di socio rigettata dal Consiglio Direttivo
  - e) per la ratifica del provvedimento di radiazione, dal rango di socio, assunto dal Consiglio Direttivo
  - f) gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 06 comma 2.
  - g) dietro proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## **Articolo 13 - Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli

associati a mezzo posta Ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  - b) scioglimento della Polisportiva e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 14 - Validità Assembleare**

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Tra la prima e la seconda convocazione di entrambe le assemblee, devono trascorrere almeno ventiquattro ore. Trascorsa un'ora dalla seconda convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, compreso il Presidente. Gli incarichi sociali del Consiglio Direttivo si intendono a titolo gratuito.
2. Fanno parte del Consiglio Direttivo i seguenti membri:
  - a) L'assessore allo Sport o suo delegato (membro di diritto)
  - b) Sei membri eletti dal Consiglio Comunale
  - c) Due membri eletti in quota dalla assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo, successivamente, nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

3. I sei componenti, eletti dal Consiglio Comunale, saranno scelti tra i soci della Polisportiva; in seno al Consiglio Direttivo si prevede la presenza di un membro, il quale sia espressione della minoranza consiliare. L'elezione di tale componente avviene tramite votazione disgiunta, in modo che la minoranza consiliare voti disgiuntamente per l'elezione del proprio rappresentante. Si prevede il rispetto della parità di genere,

nell'elezione dei componenti espressione della maggioranza consiliare, con una riserva dei posti pari al 40 per cento. A parità di voti, si darà sempre la preferenza al candidato più giovane.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4 bis. Si stabilisce che i membri del Consiglio Direttivo siano esentati dal versamento delle quote sociali. I membri del Consiglio Direttivo, eletti in quota dalla assemblea dei soci, saranno esentati dal versamento delle quote sociali a decorrere dal primo del mese successivo a quello dell'elezione; pertanto avranno diritto alla restituzione, in ragione d'anno non usufruito, della quota annuale versata in eccesso.

5. E' fatto espresso divieto agli amministratori della Polisportiva di ricoprire, ai sensi e per gli effetti dell'art 11 del D.Lgs 36/2021, qualsiasi carica in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva, disciplina sportiva associata oppure Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

8. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, in veste consultiva, i coordinatori delle sezioni autonome.

10. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quanto il Consiglio Comunale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la Polisportiva sarà gestita dal Sindaco, nella qualità di Commissario ad acta.

11. I suoi componenti sono rieleggibili, sia in quota Consiglio Comunale che in quota soci.

12. Il Consiglio Direttivo è rinnovato entro quattro mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. L'insediamento e la prima convocazione dopo il rinnovo avviene a cura dell'Assessore allo Sport, o suo delegato; in caso di dimissioni o decadenza di un componente in quota del Consiglio Comunale, lo stesso componente sarà sostituito dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile. In caso di dimissioni o decadenza di un componente in quota dell'assemblea dei soci, la stessa assemblea sarà convocata per la nomina del nuovo componente.

## **Articolo 16 - Dimissioni**

1. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo, esperita la procedura di integrazione dei membri del Consiglio Direttivo, prevista dall' art. 15, comma 12 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere esperita la procedura prevista dall'art. 15, commi 2,3,4,11 et 12 del presente Statuto.
3. In caso si verificasse uno o più fattispecie previste dal comma 2, presente articolo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la Polisportiva sarà gestita tramite un delegato individuato dalla Giunta Comunale, nella qualità di Commissario ad acta.

### **Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, senza formalità.

### **Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo entro il 30 giugno, nonché quello consuntivo entro il 31 dicembre; tali bilanci dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei soci ed essere trasmessi alla Giunta Comunale;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

### **Articolo 19 - Il Presidente**

Il Presidente dirige la Polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Articolo 20 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 21 - Il Segretario Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 22 - Il rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio della Polisportiva da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Polisportiva.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale della Polisportiva.

### **Articolo 23 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 24 - Anno agonistico**

L'anno agonistico inizia per convenzione il 01 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo,

## **Articolo 25 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Polisportiva.

## **Articolo 26 – Sezioni territoriali**

L'Assemblea, nella sessione Ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## **Articolo 27 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie di natura meramente patrimoniale insorte tra la Polisportiva ed i soci e tra i soci medesimi, per qualsivoglia fatto o causa connessa all'attività sportiva federale, che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza.

## **Articolo 28 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento della Polisportiva è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento della Polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Polisportiva.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 29 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Scisciano, li 04 maggio 2021